



COMUNE DI LIVORNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Anno 2023

INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI	3
ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	5
ARTICOLO 5 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	5
ARTICOLO 6 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA	7
ARTICOLO 7 - VENDITA MERCI USATE.....	7
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO	8
ARTICOLO 8 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	8
ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO	8
ARTICOLO 10-PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE NEI MERCATI E NELLE FIERE.....	8
ARTICOLO 11 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI O FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE	9
ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI.....	9
ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.....	10
ARTICOLO 14-COMPATTAMENTO LOGISTICO DEL MERCATO	11
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....	11
ARTICOLO 16 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO	12
ARTICOLO 17 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA	12
ARTICOLO 18 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI	13
ARTICOLO 19 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE.....	14
ARTICOLO 20 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE.....	14
ARTICOLO 21 - MERCATI STRAORDINARI.....	14
ARTICOLO 22 - MERCATI PROLUNGATI.....	15
ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE	15
ARTICOLO 24 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	15
ARTICOLO 25- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI.....	16
ARTICOLO 26 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE	16
ARTICOLO 27 - MERCATI STAGIONALI.....	16
TITOLO 3. FIERE PROMOZIONALI.....	17
ARTICOLO 28- FIERE PROMOZIONALI	17
ARTICOLO 29- NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI.....	17
ARTICOLO 30 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	18
ARTICOLO 31- ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.....	18
ARTICOLO 32- FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE.....	19
ARTICOLO 33 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI	19
ARTICOLO 34- CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	19

TITOLO 4. POSTEGGI FUORI MERCATO.....	20
ARTICOLO 35 - POSTEGGI FUORI MERCATO - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ASSEGNAZIONE.....	20
ARTICOLO 36 - POSTEGGI FUORI MERCATO CON STRUTTURA.....	20
ARTICOLO 37 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO OCCASIONALMENTE LIBERI.....	21
ARTICOLO 38 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE.....	21
ARTICOLO 39 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO	21
ARTICOLO 40- CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	22
TITOLO 5. COMMERCIO ITINERANTE.....	23
ARTICOLO 41 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	23
ARTICOLO 42- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	23
ARTICOLO 43 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE.....	23
TITOLO 6. MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO.....	24
ARTICOLO 44 - DEFINIZIONI.....	24
ARTICOLO 45 -PARTECIPAZIONE.....	24
ARTICOLO 46 -CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE.....	25
ARTICOLO 47 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE.....	26
ARTICOLO 48 -SELEZIONE DELLE PROPOSTE.....	30
ARTICOLO 49 - INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE.....	30
ARTICOLO 50 - MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA.....	30
ARTICOLO 51 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI....	31
ARTICOLO 52 -DECORO.....	32
ARTICOLO 53 -RESPONSABILITÀ.....	32
ARTICOLO 54-RINVIO DATE.....	33
ARTICOLO 55 -CONTROLLI.....	33
TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI.....	34
ARTICOLO 56 - GRADUATORIE.....	34
ARTICOLO 57- VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI.....	34
ARTICOLO 58 - ATTIVITÀ STAGIONALI.....	34
ARTICOLO 59 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO... 34	
ARTICOLO 60 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO.....	34
ARTICOLO 61– VIGILANZA E SANZIONI.....	35
ARTICOLO 62 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE.....	35
ARTICOLO 63 RINVIO.....	36
ARTICOLO 64–ENTRATA IN VIGORE.....	36

TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno del Comune di Livorno, in virtù di quanto previsto dalla Legge regionale toscana 23 dicembre 2018 n. 62 'Codice del commercio' -e successive modifiche e integrazioni- cui si rimanda per ogni altro aspetto.
2. Sono incluse nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, le aree demaniali, attrezzate o meno, di cui il Comune abbia disponibilità.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 9, comma 2 del medesimo Codice e i mercatini degli hobbisti di cui all'art. 40 bis della legge.
4. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento il Mercato centrale coperto di Livorno destinato all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa per il quale si rinvia allo specifico regolamento comunale.
5. Il presente regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.
6. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.

Articolo 2. *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni contenute nella Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 cui sono aggiunte le seguenti:
 - Per **Legge** si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 'Codice del commercio' e successive modifiche ed integrazioni;
 - Per **miglioria**, la procedura ad evidenza pubblica che consenta ad un operatore già titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in altro posteggio non occupato alle condizioni di cui all'Art. 18 del presente regolamento;
 - Per **Piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge;
 - Per **scambio**, la possibilità riconosciuta a due operatori concessionari appartenenti al medesimo settore merceologico e che operano all'interno di una medesima fiera o mercato, di scambiarsi il posteggio secondo le regole previste dall' Art.18 del presente regolamento;
 - Per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'inizio dell'attività di vendita nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato e dopo aver verificato le assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. L'Amministrazione Comunale provvede alla spunta con proprio personale o con strumenti e applicativi che consentano di effettuare le verifiche e le assegnazioni indicate in modalità automatizzata;

- Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio partecipa alla spunta nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato;
- Per **posteggio in struttura** si intende lo spazio chiuso e attrezzato (box o altro manufatto collocato su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che venga dato in concessione ad un operatore per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica. Nel caso di posteggi in struttura non si procede alla spunta
- Per **attività stagionali** le attività di commercio sulle aree pubbliche esercitate per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare;
- Per **mercato prolungato**, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori.
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali.
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi.
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente.
3. In caso di subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta SCIA al Comune prima dell'avvio dell'attività secondo quanto previsto per le comunicazioni di subingresso dall'art. 90 della Legge e nel rispetto dei requisiti e delle condizioni ivi indicate.
4. L'utilizzo del suolo pubblico è soggetto al regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2021 n. 32.
5. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
7. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
8. I titoli abilitativi, devono essere esibiti, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
9. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della Legge.
10. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, letter e) .

Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza in originale o copia conforme.
2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 frontalmente e mt. lineari 0.5 lateralmente, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza e siano in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni).
6. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
7. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori lasciare libera la zona da qualsiasi ingombro e/o materiale da smaltire. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica. I concessionari dovranno conferire i rifiuti prodotti in maniera ordinata e secondo le modalità definite dal Servizio di raccolta rifiuti.
8. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato o della fiera non lo consentano.
9. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
10. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera per l'intero orario di commercializzazione solo al termine del quale possono iniziare le operazioni di smontaggio delle strutture. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
12. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
13. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.

14. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
15. E' disincentivato l'uso di generatori di corrente. L'Amministrazione può, in alcune circostanze, autorizzarne eccezionalmente l'uso; in tal caso, è consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera. E' sempre consentito l'uso di inverter.
16. E' consentito l'utilizzo da parte di uno stesso concessionario, di due posteggi adiacenti.

Articolo 6 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge, ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. Per le aree adibite a commercio su area pubblica ubicate nel Centro storico, è considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto delle raccomandazioni tecniche di prevenzioni incendi di cui alla circolare protocollo 0003794 del 12 marzo 2014 del Comando Generale del C.N.VV.F.

Articolo 7 - Vendita merci usate

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato.
2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Articolo 8 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni. In tal caso si procederà ad apposita gara.
2. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal Piano del Commercio comunale ed assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Articolo 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Per quanto riguarda la procedura di rilascio delle concessioni di posteggio si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali.
3. La durata della concessione è dodecennale fatta salva diversa disposizione nazionale e regionale.

Articolo 10–Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;

- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
 5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
 6. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può procedere alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.

Articolo 11 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) a parità di punteggi data ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. In sede di approvazione del Bando, il Comune, al fine di migliorare la qualità generale del mercato/fiera, può definire **specializzazioni merceologiche** inerenti mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. Il Comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi, per una durata stabilita dalla normativa vigente, con validità estesa all'intero anno solare o limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta in accordo con quanto previsto dal Codice all'art. 37 comma 7.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
4. L'assegnazione dei posteggi **non assegnati**, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza di soggetti con stesse tipologie di vendita, il posteggio non sarà assegnato a soggetti con diversa tipologia di vendita.
5. L'assegnazione dei posteggi assegnati ma **occasionalmente liberi**, è effettuata in via preliminare, a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza di soggetti con stesse tipologie di vendita, il posteggio sarà assegnato a soggetti con diversa tipologia di vendita.
6. I posteggi oggetto di riserva, devono essere assegnati a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.
7. Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di un anno solare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione della graduatoria relativa al mercato in questione.
8. L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature o arredi o altro, o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario, o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune.

Articolo 14–Compattamento logistico del mercato

1. In occasione dei mercati previsti dal Piano e dei mercati straordinari, al fine di arrivare ad una compattazione logistica dei posteggi occupati, gli operatori concessionari dei posteggi posti ai margini del mercato potranno trasferirsi nei posteggi non assegnati nell'area centrale del mercato. L'assegnazione è effettuata, su richiesta degli interessati, da parte degli incaricati dell'Amministrazione, prima della assegnazione dei posteggi agli spuntisti.
2. L'assegnazione è effettuata in base a quanto previsto nell'Art 18 comma 5 del presente Regolamento (criteri per la Miglioria).
3. Qualora risultino presenti operatori che partecipano alla spunta in numero superiore ai posti liberi dell'area principale, tali operatori potranno occupare i posteggi indicati nel primo capoverso del presente comma, rimasti liberi a seguito dello spostamento.

Articolo 15 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo o con strumenti e applicativi che consentano di effettuare le verifiche e le assegnazioni indicate in modalità automatizzata;
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 16 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a SCIA da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita SCIA di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
4. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.
5. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL riferita sia al cedente che al cessionario,
6. Il subingresso nel titolo abilitativo è consentito altresì, in caso di irregolarità contributiva, qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute.
7. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 17 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Il Comune, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi verbalizzati e sottoscritti.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, di norma, può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ad 1/3 del totale complessivo, si potrà procedere, dopo consultazione con le Associazioni di categoria, alla riassegnazione dell'intero mercato o fiera, seguendo il criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

4. Per la riassegnazione dei posteggi, si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 18 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. La partecipazione al bando di miglioria nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, è consentita solo con il consenso del titolare espresso in sede di procedura.
4. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
5. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio.
6. A seguito della miglioria, il Comune provvede a determinare il cambio di posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico.
7. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi da esse quali si attingerà fino al loro esaurimento qualora si voglia assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.
8. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
9. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato a condizione che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera. In questi casi il Comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo. Se l'attività è condotta per gestione di azienda la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata solo se corredata dal consenso, espresso tramite autocertificazione, del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

Articolo 19 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione, e comunque entro tre anni dal suo inizio, il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
5. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale possono avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.

Articolo 20 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 21 - Mercati straordinari

1. E' previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni indicati dal Piano.
2. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal Piano, sono programmati dall'Amministrazione Comunale e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto, senza riassegnazione dei posteggi alla spunta.
3. Per particolari esigenze, anche su richiesta delle associazioni di categoria, possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate.

Articolo 22 - Mercati prolungati

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria di settore, previo, l'assenso della maggioranza dei titolari di concessioni del mercato originale, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
2. Nel caso di effettuazione del Mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento in gestione a soggetti esterni.
2. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica. I concessionari dovranno conferire i rifiuti prodotti in maniera ordinata e secondo le modalità definite dal Servizio di raccolta rifiuti.
4. Le operazioni di eventuale compattamento del mercato e di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato.
5. I mercati e le fiere si svolgono nei giorni festivi solo qualora ciò sia espressamente previsto nella specifica scheda del Piano comunale del commercio su aree pubbliche.
6. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso laddove se ne verificasse la necessità. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati da parte dei proprietari.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 25- Individuazione dei Mercati

1. I mercati sul territorio del **Comune di Livorno** sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.

Articolo 26 - Individuazione delle Fiere

1. Le Fiere sul territorio del **Comune di Livorno** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.
3. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione salvo diversa disposizione dirigenziale e salvo limitatezza del plateatico concesso.

Articolo 27 - Mercati stagionali

1. I mercati stagionali sono programmati in due periodi (invernale ed estivo) con le modalità specificate nelle schede di mercato del vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*. Anche gli orari di svolgimento sono suddivisi in due periodi (invernale ed estivo) secondo le modalità definite nelle schede di mercato del vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*.

TITOLO 3. FIERE PROMOZIONALI

Articolo 28- Fiere promozionali

1. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciati titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
2. Il bando per il rilascio di tali titoli temporanei è pubblicato all'Albo Pretorio, sulla Rete Civica Comunale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche.
3. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
4. Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi può essere o meno prevista dal relativo bando.
5. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità di punteggio, si terrà conto della data ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 29- Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. A norma del Codice il Comune può: o gestire direttamente le fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, o in via straordinaria affidare la gestione delle stesse a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.
2. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
3. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. Qualora il Comune indichi una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.

5. Il soggetto gestore, dovrà acquisire e conservare autocertificazioni da parte degli assegnatari, attestanti: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio su area pubblica, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e gli adempimenti sanitari di regolarità contributiva (DURC/INAIL) di non avere pendenze relativamente ai tributi del Comune di Livorno
6. L'elenco degli operatori individuati dall'organizzatore, deve essere trasmesso al SUAP unitamente all'istanza finalizzata al rilascio della concessione, per l'effettuazione delle verifiche in ordine alle autocertificazioni acquisite
7. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.

Articolo 30 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 31- Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 32- Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione, e comunque non oltre tre anni dal suo inizio, il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 33 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Le Fiere promozionali che si svolgono sul territorio del **Comune di Livorno** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Alle stesse possono aggiungersi anche iniziative di carattere sperimentale e di natura anche periodica, concertate con le Associazioni di categoria ed approvate dalla Giunta Comunale.
3. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 34- Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

TITOLO 4. POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 35 - Posteggi fuori mercato - localizzazione, caratteristiche e assegnazione

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
2. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.
3. E' vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano del Commercio.
4. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
5. Nel provvedimento con cui viene assegnato il posteggio fuori mercato devono essere evidenziati la superficie concessa, la validità temporale della concessione, l'orario di vendita, la tipologia o la specializzazione merceologica.
6. Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.

Articolo 36 - Posteggi fuori mercato con struttura

1. Il commercio su aree pubbliche con posteggio fisso fuori mercato può essere esercitato con l'utilizzo di chioschi, o altro manufatto collocato su area pubblica o privata -di cui il comune abbia la disponibilità-, che sia di proprietà del concessionario o dell'Amministrazione Comunale.
2. Si definisce chiosco o altra struttura ai sensi del presente articolo qualsiasi manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù d'uso pubblico, non rimovibile alla fine della giornata lavorativa.
3. I posteggi attrezzati sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti in materia edilizia, urbanistica e in tutti i casi in cui siano d'intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e delle persone con limitate capacità motorie o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

4. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore di quella indicata nella concessione. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni ecc.) in aggiunta alle strutture di vendita autorizzate.
5. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere, espositori ecc.) devono essere ricompresi nella totalità della superficie oggetto della concessione.
6. L'ampliamento della superficie è autorizzato previo ottenimento di un nuovo titolo e nel rispetto della normativa vigente.
7. Nei posteggi fuori mercato dotati di struttura fissa, non è permessa la spunta.

Articolo 37 - Assegnazione temporanea dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività, sulla base del criterio del più alto numero di presenze.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. Per esigenze di servizio dell'organo di controllo addetto alla vigilanza di fiere e mercati, l'interessato, per poter esercitare il suo diritto ad operare quale spuntista nei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, dovrà comunicare in tempo reale all'ufficio Polizia Municipale, la volontà di voler occupare il posteggio specificando la data di occupazione ed allegando successivamente la ricevuta di versamento del canone di occupazione di suolo pubblico versato.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, riservati o destinati a tipologie merceologiche definite, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e con stesse tipologie di vendita previste per il posteggio fuori mercato, secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 38 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione, e comunque non oltre tre anni dal suo inizio, il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 39 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
- d) del servizio da prestare al consumatore in particolare in aree periferiche e disservite.

Articolo 40- Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio,, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO 5. COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 41 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

Articolo 42- Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi anche a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti (entro 500 metri) a quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

Articolo 43 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette al commercio su aree pubbliche, precisate all'interno del Piano Comunale del commercio su Aree pubbliche.
2. Le aree interdette allo svolgimento del commercio itinerante, sono riportate nel vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, e potranno essere aggiornabili attraverso una delibera di Giunta Comunale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

TITOLO 6. MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Articolo 44 - Definizioni

Per quanto disciplinato dal presente Titolo, si individuano le seguenti definizioni:

- 1) **Manifestazione commerciale a carattere straordinario** -ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale in materia di commercio-: *“la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive”*. Per manifestazione finalizzata alla promozione del territorio si intende l'iniziativa commerciale volta a rafforzare l'attrattività e l'offerta del territorio comunale in occasione di eventi, mostre e altre iniziative di particolare rilevanza organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Le manifestazioni finalizzate alla promozione di determinate specializzazioni merceologiche sono iniziative commerciali caratterizzate da un unico tema dotato di una propria specificità. In tal caso gli operatori partecipanti dovranno essere in linea e rispondenti con il tema della manifestazione stessa.
- 2) **Evento commerciale collaterale**: qualsiasi evento commerciale, diverso dalle manifestazioni a carattere straordinario, che sia collaterale ad iniziative di prevalente interesse turistico, sportivo, culturale, ludico-ricreativo etc. organizzate dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

Articolo 45 -Partecipazione

1. La partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e agli eventi di cui al presente Titolo è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori individuali o alle società regolarmente costituite iscritte nel registro delle imprese salvo quanto previsto al punto successivo.
2. Gli operatori non professionali (hobbisti e i creatori di opere dell'ingegno) non possono partecipare alle manifestazioni aventi carattere commerciale di cui al presente Titolo, salvo nei casi in cui tale compresenza sia proposta nell'ambito di azioni organizzate dai gestori dei Centri Commerciali Naturali per l'integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e/o di spettacolo e finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività presenti all'interno del CCN; quanto sopra a condizione, comunque, che vi sia una chiara e netta separazione delle aree e degli spazi di vendita riservati a ciascuna categoria di operatori.

Articolo 46 -Criteri per la programmazione

1. La Giunta Comunale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva il numero massimo delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e degli altri eventi commerciali di cui al presente Titolo che potranno svolgersi nell'anno successivo; contestualmente la Giunta individua le aree in cui dovranno prioritariamente tenersi e quelle nelle quali tale svolgimento è vietato o comunque sottoposto a limitazioni, nonché eventuali altri criteri che ritenga utili per la programmazione delle iniziative con particolare riferimento a temi di particolare rilevanza e interesse.
2. Possono essere esclusi dal limite numerico sopra indicato:
 - a) le manifestazioni e gli eventi collaterali promossi e/o organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale o da Enti da essa partecipati;
 - b) gli eventi e le iniziative promosse e organizzate dai gestori dei Centri Commerciali Naturali nelle relative aree che siano previsti all'interno di Piani annuali di attività concordati preventivamente con il Comune e con le Associazioni di categoria di riferimento;
 - c) gli eventi collaterali promossi e organizzati dalle Pro-Loco nell'ambito di iniziative di natura turistico-culturale;
 - d) gli eventi collaterali alle gare remiere della città di Livorno proposti dai Comitati Organizzatori o dalle Sezioni Nautiche.
3. Le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) dovranno comunque essere proposte secondo le procedure e le modalità contenute nel presente articolo.
4. Al fine di stabilire il programma annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario la Giunta Comunale è tenuta a contemperare tutti gli interessi pubblici e privati sottesi o collegati alla realizzazione delle manifestazioni e degli eventi valutando, nel caso specifico, se ricorra o meno l'opportunità di sottrarre l'utilizzo dell'area pubblica alla collettività per consentire la realizzazione delle suddette iniziative.
5. In particolare la Giunta Comunale dovrà stabilire che siano oggetto di attenta valutazione le proposte di eventi che prevedano:
 - l'occupazione di strade ed aree di transito veicolare;
 - l'eventuale deviazione e/o soppressione di linee del trasporto pubblico urbano;
 - l'eventuale soppressione di parcheggi e posti auto.
6. In via generale l'occupazione di assi stradali prioritari per la circolazione potrà essere richiesta per lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni commerciali a carattere straordinario in contemporanea allo svolgimento delle "Giornate senz'auto" o altre iniziative analoghe organizzate dal Comune di Livorno o da Enti da essa partecipati. E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di inserire tra le aree urbane prioritarie per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e degli eventi commerciali disciplinati dal presente Titolo, oltre a zone aperte, anche mercati o altri immobili comunali coperti.

7. Gli uffici comunali competenti rilasceranno l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi di cui al presente articolo, nel rispetto del numero massimo stabilito dalla Giunta.
8. Nel caso che si tratti di eventi commerciali collaterali realizzati nell'ambito di iniziative di prevalente interesse turistico, culturale, sportivo, sociale etc. promossi e/o organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, o da Enti da essa partecipati, l'organizzazione e gestione degli stessi è attribuita al settore dell'Amministrazione Comunale a cui compete l'attività che si intende promuovere (Settore Turismo, Settore Sport, Settore Cultura ecc.).
9. In tali casi, il Settore che gestisce l'evento si avvarrà della collaborazione del Settore Commercio per i controlli sul DURC degli operatori commerciali partecipanti.

Articolo 47 -Modalità di presentazione e contenuto delle proposte

1. Al fine di individuare le proposte di manifestazioni commerciali a carattere straordinario e gli eventi commerciali collaterali ad iniziative di prevalente interesse turistico, sportivo, culturale, ludico-ricreativo da inserire nella programmazione annuale di cui al precedente articolo, gli uffici comunali, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta Comunale, provvederanno, annualmente, alla pubblicazione di apposite manifestazioni di interesse rivolte ai soggetti organizzatori dotati della necessaria qualificazione.
2. I soggetti interessati a realizzare le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e gli altri eventi commerciali previsti dall'art 44 dovranno presentare domanda tramite un unico organizzatore, capofila dell'iniziativa e unico responsabile, nei confronti del pubblico e dell'Amministrazione Comunale, sia del corretto svolgimento, organizzazione e gestione della manifestazione nel suo complesso, che del comportamento di tutti gli operatori.
3. Sarà compito del Capofila organizzare l'elenco degli operatori partecipanti.
4. Tutte le proposte dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale e con le modalità previste all'interno della manifestazione di interesse.
5. Nel rispetto del carattere di "straordinarietà" delle manifestazioni commerciali e/o del carattere sporadico ed occasionale degli altri eventi commerciali disciplinati dal presente Capo, al fine di consentire pari opportunità di tutti i soggetti interessati e dotati della necessaria qualificazione, si stabilisce che ciascun organizzatore non potrà organizzare più di tre manifestazioni, per la durata massima di due giorni ciascuno e comunque non potranno essere autorizzati più di sei giorni complessivi per ciascun organizzatore;
6. Qualora l'organizzatore avanzi un numero di proposte superiori al numero massimo stabilito, queste saranno ridotte d'ufficio salvo nel caso in cui, entro la scadenza fissata dall'Amministrazione per la presentazione delle domande, queste risultassero inferiori, nel complesso, al numero di iniziative programmate dalla Giunta Comunale.

7. Le proposte dovranno essere accompagnate da una scheda descrittiva dettagliata contenente le seguenti informazioni di base:
- titolo dell'iniziativa;
 - nome, natura giuridica ed esperienza del soggetto organizzatore;
 - descrizione dell'iniziativa;
 - finalità dell'iniziativa -tra quelle indicate all'art. 44 del presente regolamento-;
 - luogo di svolgimento con indicazione dell'occupazione di suolo pubblico richiesta;
 - date di svolgimento e durata;
 - indicazione della gratuità o meno dell'evento proposto;
 - nel caso di manifestazioni finalizzate alla promozione di determinate specializzazioni merceologiche, il tipo di prodotti proposti per l'evento e le finalità di promozione/valorizzazione;
 - numero dei partecipanti;
 - descrizione del progetto di allestimento con indicazione delle caratteristiche tipologiche delle strutture utilizzate;
 - eventuale richiesta di patrocinio e/o compartecipazione; nel caso di richiesta di compartecipazione -ammessa solo nei casi previsti dal 'Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore'- l'organizzatore dovrà precisare dettagliatamente il tipo di servizi e/o contributi che richiede a carico all'Amministrazione Comunale;
 - referenti e contatti;
8. Nel caso di iniziative richieste da un CCN dovranno essere finalizzate specificatamente alla qualificazione e promozione dei luoghi di pertinenza e alla valorizzazione delle attività economiche già presenti all'interno delle aree territoriali di riferimento e presentate dagli enti gestori con il preventivo coinvolgimento delle imprese commerciali e delle relative Associazioni di categoria.
9. Nello specifico, le proposte dovranno contenere, a **pena di inammissibilità** delle stesse, la descrizione dei seguenti elementi:
- a) natura giuridica ed esperienza del soggetto organizzatore da** comprovare con atto costitutivo o statuto e curriculum. Costituirà criterio di premialità l'esperienza pluriennale maturata nel settore e la dimostrabile capacità di fare rete all'interno del sistema territoriale. Tale requisito potrà essere dimostrato attraverso:
- la comprovata partecipazione del soggetto organizzatore ad eventi di pregio e di richiamo regionale/ sovraregionale / nazionale;
 - l'adesione all'iniziativa dei titolari di esercizi commerciali di commercio in sede fissa aventi sede nell'area interessata dalla manifestazione -tramite fogli firma-;
 - la collaborazione all'iniziativa da parte del gestore del CCN di riferimento.
- b) un dettagliato programma dell'iniziativa contenente:**
- denominazione della manifestazione e classificazione (evento collaterale o manifestazione commerciale a carattere straordinario);

- planimetria quotata dell'area richiesta e “rendering” o immagini dell'allestimento con indicazione della collocazione e dell'ingombro massimo di ogni operatore;
- le caratteristiche tipologiche della struttura oggetto di allestimento temporaneo; i posteggi e strutture di vendita utilizzati per le manifestazioni ed eventi di cui al presente Titolo dovranno essere tutti uguali, di identica fattura e colore e tali da garantire un gradevole impatto visivo; salvo eccezioni appositamente e specificatamente autorizzate dalla Giunta Comunale, nelle zone del centro città è escluso l'utilizzo di furgoni e autonegozi.

Per quanto riguarda l'eventuale allestimento degli impianti di illuminazione temporanea a servizio dell'evento, gli organizzatori dovranno provvedere autonomamente assicurando, con idonea certificazione, il rispetto delle condizioni di sicurezza e senza arrecare intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni.

c) gli obiettivi specifici di promozione e valorizzazione che si intendono raggiungere. Nel caso di manifestazioni finalizzate alla promozione di determinate specializzazioni merceologiche le proposte dovranno essere tematiche.

Costituirà criterio di premialità la previsione di iniziative che, nell'ambito della proposta presentata, promuovano azioni concrete volte al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- qualificare e valorizzare i luoghi della città, in considerazione del loro valore e pregio oppure della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale sia del centro che delle aree periferiche;
- sviluppare commercio equo e solidale, l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, la conoscenza delle produzioni etniche;
- sostenere le piccole e medie attività del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- migliorare e sviluppare le potenzialità commerciali e turistiche della città anche attraverso idonee iniziative di comunicazione e promozione;
- promuovere la vendita di prodotti tipici, di denominazione d'origine protetta e simili, “made in Italy” anche non alimentare, marchi di qualità, prodotti alimentari biologici e della filiera corta, prodotti di artigianato artistico e tradizionale, prodotti di 'nicchia' che si caratterizzino per l'uso di materiali innovativi e/o per il riuso di materie prime nell'ambito di processi produttivi legati all'economia circolare.

Costituirà, inoltre, criterio di premialità la presentazione di proposte che prevedano lo svolgimento di attività collaterali (ad esempio laboratori per bambini, degustazioni, intrattenimenti musicali) che dovranno essere opportunamente dettagliate e/o allestimenti di particolare qualità (es. cassette in legno per iniziative natalizie).

Per manifestazioni ed eventi a carattere enogastronomico, costituirà criterio di premialità la promozione, valorizzazione e vendita di prodotti locali e regionali

d) Luogo di svolgimento: costituirà criterio di premialità la previsione di iniziative straordinarie negli spazi individuati dalla Giunta Comunale come prioritari.

e) Tipologia dei prodotti che si intende porre in vendita: in caso di accoglimento della manifestazione, al momento della presentazione della domanda unica, l'organizzatore dovrà fornire una descrizione dei prodotti e degli allestimenti previsti per la vendita (attraverso esauriente documentazione, immagini/disegni e altro materiale utile alla loro presentazione) in modo da consentire il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale del rispetto dei criteri di programmazione e di premialità.

Nel caso di prodotti alimentari, dovrà essere fornita evidenza della provenienza e tracciabilità e l'operatore commerciale dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti da esibire in caso di controllo da parte degli organi competenti.

f) Particolare disciplina per le manifestazioni enogastronomiche: solo ed esclusivamente per le manifestazioni straordinarie a carattere enogastronomico, che prevedono la partecipazione prevalente di operatori su area pubblica del settore alimentare ed imprese del settore alimentare e di somministrazione, si prevede la possibilità di richiedere una durata maggiore di 2 giorni, e comunque fino ad un massimo di 10 giorni. Le manifestazioni dovranno sostenere e promuovere prioritariamente prodotti enogastronomici legati al territorio locale e dovranno, inoltre, assicurare il pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie.

g) Criteri di accettazione: in caso di sovrapposizione di richieste per le medesime date e aree di svolgimento, ed in caso di domande superiori al numero massimo stabilito dalla Giunta, i criteri per l'accoglimento delle domande saranno i seguenti:
- maggiore esperienza e anzianità maturata nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale e, nel caso di proposte delle associazioni di categoria, maggiore rappresentatività delle stesse.

Nell'approvare il calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario la Giunta Comunale potrà tenere conto anche dell'opportunità di garantire un'equa distribuzione delle manifestazioni tra le zone previste.

h) L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni, documentazioni o eventuali modifiche a seguito delle istanze presentate.

i) - prodotti esclusi dalla vendita – durante le manifestazioni commerciali a carattere straordinario non è consentita la vendita di capi di abbigliamento o altri prodotti usati;

Articolo 48 -Selezione delle proposte

1. La selezione delle proposte avverrà solo nel caso in cui il numero di quelle presentate sia superiore al numero massimo stabilito dalla Giunta.
2. Una apposita Commissione tecnica provvederà alla valutazione delle proposte al fine dell'inserimento nella programmazione annuale tenendo conto dei contenuti delle stesse, dei criteri della programmazione stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 e dei criteri di premialità individuati nel presente Regolamento.
3. La composizione della Commissione sarà decisa dall'Amministrazione coinvolgendo i diversi settori comunali competenti.
4. All'esito dell'esame da parte della Commissione, verrà approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, il calendario annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e degli eventi indicati all'articolo 48.

Articolo 49 - Integrazione alla programmazione annuale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno, dopo aver definito il calendario annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e degli altri eventi commerciali collaterali, integrare tale calendario con la previsione di nuove iniziative in corso d'anno, la Giunta incaricherà gli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione di un'apposita manifestazione di interesse finalizzata a selezionare, con le stesse procedure e modalità di cui ai punti precedenti, i soggetti organizzatori dotati della necessaria qualificazione. In tal caso, successivamente all'individuazione del/i soggetto/i prescelto/i, la Giunta comunale provvederà ad integrare il calendario annuale con apposita delibera.

Articolo 50 - Modalità di rilascio della concessione temporanea

1. I soggetti organizzatori individuati per la realizzazione degli eventi inseriti nel calendario annuale, hanno l'obbligo di presentare, inderogabilmente almeno 30 giorni prima della data della manifestazione, all'ufficio Comunale competente, regolare istanza per l'occupazione del suolo pubblico ('Domanda unica per manifestazioni all'aperto') per il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico.
2. L'istanza deve essere corredata della lista degli operatori partecipanti e una lista di eventuali operatori supplenti (nel caso in cui si sostituissero ai partecipanti impossibilitati), indicando il numero di iscrizione al Registro Imprese, il codice fiscale, e in caso di società la partita IVA per poter consentire i controlli necessari.
3. Nel caso in cui non sia rispettato il termine sopra indicato l'Amministrazione non potrà procedere al rilascio della concessione temporanea.

Articolo 51 - Obblighi e responsabilità degli organizzatori

L'organizzazione, la gestione e la responsabilità della manifestazione commerciale o dell'evento previsto nel calendario annuale è a totale carico dell'organizzatore al quale compete la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e l'obbligo di porre in essere tutte le misure a garanzia della sicurezza delle persone e delle cose.

Durante le manifestazioni ed eventi di cui al presente Capo è **vietato**:

1. introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti alla manifestazione;
2. accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata;
3. allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
4. danneggiare o imbrattare le pavimentazioni;
5. utilizzare, danneggiare o imbrattare le facciate degli edifici e le attrezzature pubbliche adiacenti la propria area espositiva;
6. permanere con le attrezzature e la merce sul luogo dopo la chiusura;
7. utilizzare sistemi sonori di diffusione;
8. utilizzare automezzi per l'esposizione/vendita tranne le specifiche casistiche autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
9. occupare il suolo pubblico, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone), oltre lo spazio assegnato;

Gli organizzatori hanno l'**obbligo** di:

1. provvedere in modo autonomo alle attrezzature di vendita
2. pagare il dovuto canone di occupazione suolo pubblico;
3. rispettare le norme previste per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;
4. provvedere autonomamente all'eventuale allestimento degli impianti di illuminazione temporanea a servizio dell'evento assicurando, con idonea certificazione, il rispetto delle condizioni di sicurezza e senza arrecare intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni;
5. garantire che ogni operatore:
 - rispetti gli orari e le modalità di svolgimento della manifestazione secondo l'autorizzazione concessa;
 - rispetti lo spazio assegnato, sia con gli oggetti esposti che con la proiezione a terra di eventuali coperture (gazebo/ombrellone);
6. rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento e nel contesto della normativa vigente;
7. lasciare lo spazio assegnato perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo.

Il **soggetto organizzatore** è tenuto inoltre a :

- presentare nei tempi previsti dal procedimento, ai competenti uffici di Polizia Municipale, la documentazione che attesti il rispetto della normativa e delle specifiche Circolari in materia di sicurezza;

- al corretto adempimento di quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco n. 3794 del 12.03.2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi", e sarà ritenuto responsabile anche per i singoli operatori partecipanti che dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni richieste e previste dalla normativa citata. Nei casi in cui sia necessario l'uso di bombole di gas liquido o altri dispositivi similari, per lo svolgimento dell'attività, i singoli partecipanti dovranno osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di antincendio e dovranno esibire a richiesta degli organi di vigilanza idonea certificazione rilasciata da tecnico abilitato comprovante la conformità dell'installazione e dei modi di utilizzo alle vigenti norme in materia di sicurezza;
 - sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione dell'evento presentato oppure dichiarazione che attesti l'impegno a tale stipula nel caso in cui la manifestazione sia autorizzata.
- La violazione del presente articolo comporta l'esclusione del soggetto organizzatore dalla programmazione delle due annualità successive.

Articolo 52 -Decoro

1. Le iniziative dovranno essere organizzate assicurando la qualità dell'evento e il decoro dell'area pubblica interessata.
2. L'allestimento dell'area concessa, oltre a rispettare quanto già indicato precedentemente, dovrà essere idoneo a valorizzare lo spazio pubblico di inserimento.
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata nell'ambito di un evento, di carattere turistico, sportivo, culturale, ludico-ricreativo ecc., organizzato o promosso dal Comune di Livorno l'amministrazione potrà disporre ulteriori prescrizioni per l'allestimento.
4. Tutto il materiale utilizzato non dovrà essere collocato al di fuori del banco/struttura di esposizione così da garantire un perfetto ordine della manifestazione e da evitare ogni forma di degrado della città.
5. I prodotti in vendita dovranno essere esposti in maniera ordinata e decorosa, per tutta la durata dell'iniziativa.

Articolo 53 -Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone e/o cose dagli organizzatori e/o dai partecipanti alle iniziative/manifestazioni di cui al presente Capo, nonché da eventuali inadempienze dagli obblighi fiscali da parte degli stessi.
2. Il partecipante alle iniziative/manifestazioni ha la piena responsabilità sulla provenienza dei prodotti esposti e dovrà essere presente nell'area assegnata per tutta la durata della manifestazione.
3. Almeno un referente dell'organizzazione dovrà essere sempre reperibile e presente durante le attività di controllo da parte degli organi di vigilanza comunale.

Articolo 54–Rinvio date

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare o rinviare le iniziative programmate e autorizzate solo in via eccezionale, per motivi di interesse pubblico superiore o in presenza di condizioni climatiche (codice arancio) per le quali è necessario emettere un provvedimento (Ordinanza di Protezione Civile);
2. Fuori dal caso di cui al comma 1, il rinvio richiesto dall'organizzatore sarà consentito una sola volta, purché supportato da validi motivi;
3. In tutti i casi di cui ai commi precedenti il canone per l'occupazione del suolo pubblico non è dovuto. In caso sia già stato versato, verranno prioritariamente effettuate compensazioni con il canone dovuto per iniziative future.

Articolo 55 -Controlli

1. Il Controllo sulla osservanza delle disposizioni del presente Capo è esercitato dal personale della Polizia Municipale e dagli altri organi a ciò preposti.
2. Gli organizzatori degli eventi e manifestazioni di cui al presente Capo dovranno tenere sul luogo dell'occupazione la concessione di suolo pubblico, la ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e le eventuali altre attestazioni previste.
3. Il personale della Polizia Municipale e gli altri organi di Vigilanza, durante la manifestazione, provvederanno a verificare la corrispondenza dei soggetti partecipanti con l'elenco degli operatori allegato alla concessione di suolo pubblico, il rispetto degli spazi assegnati in concessione, nonché la corrispondenza dei prodotti posti in vendita con quanto dichiarato nella proposta approvata dalla Giunta ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda safety e security.
4. Resta inteso che eventuali difformità di tipologie merceologiche rispetto a quanto previsto in fase di approvazione, eventualmente riscontrato anche in fase di allestimento della manifestazione stessa, determineranno la decadenza immediata del singolo operatore interessato a partecipare all'iniziativa e l'esclusione del soggetto organizzatore dalla programmazione delle due annualità successive.
5. La Polizia Municipale è tenuta altresì a verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente Capo e a contestare le eventuali violazioni applicando le sanzioni previste.
6. L'esito delle verifiche di cui ai paragrafi che precedono deve essere trasmesso a tutti gli uffici comunali coinvolti.

TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 57- Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore previsti dal comma 7 dell'articolo 43 della Legge, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 58 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche

Articolo 59 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 60 – Provvedimenti interdittivi Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.
2. La sospensione volontaria dell'attività di vendita deve essere comunicata preventivamente all'Amministrazione qualunque sia la durata. La ripresa dell'attività, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l'esibizione della documentazione fiscale relativa.

3. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
4. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute.
5. L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

Articolo 61– Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 119 e seguenti della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.
4. Le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che ciò non costituisca più grave reato e che non siano sanzionabili sulla base di normative settoriali specifiche, saranno punite ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500;
5. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci da parte di soggetti privi di autorizzazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento compresa quella regionale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 62 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 63 Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.

Articolo 64-Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo del Comune di Livorno